



DAL 30 APRILE 2008 CAMBIANO LE REGOLE PER IL CONTANTE E GLI ASSEGNI

A partire dal 30 aprile 2008 verranno introdotte nuove regole sull'utilizzo del denaro contante e degli assegni al portatore.

- ⇒ Il limite di **libero trasferimento, tra soggetti diversi, di denaro contante, libretti al portatore e assegni al portatore (senza clausola NON TRASFERIBILE)** scenderà da **€.12.500,00 a €.5.000,00**;
- ⇒ Dall'importo di €.5.000,00 in su **non** si potranno, pertanto, effettuare pagamenti con denaro contante;
- ⇒ Gli assegni di importo pari o superiore a €.5.000,00 dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** essere emessi muniti dalla **clausola di non trasferibilità**;
- ⇒ Il nuovo limite si applica anche alle c.d. **"operazioni frazionate"**, intendendo per tali le **operazioni unitarie sotto il profilo economico**, di valore pari o superiore al citato limite di €.5.000,00, realizzate attraverso più operazioni, singolarmente di importo inferiore, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni.

Al contempo cambia anche lo scenario per l'**emissione degli assegni da parte di banche e Poste**:

- sia i **libretti di assegni bancari e postali** che gli **assegni circolari** di importo inferiore a 5mila euro verranno consegnati al cliente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In quest'ultimo caso, il richiedente dovrà, però, pagare un'**imposta di bollo di €.1,50 per assegno**;
- gli **assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente** (e cioè che il traente emette con le formule "a me stesso", "a sé medesimo", "a me medesimo",...) potranno essere girati unicamente per l'incasso a una banca o alle Poste. In altri termini, **non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare "al portatore"**;
- gli assegni di cui è consentita la girata, e cioè quelli trasferibili, dovranno recare la girata "piena": il beneficiario dell'assegno va identificato con dati anagrafici o con la ragione sociale **e quando avviene da parte sua la girata dell'assegno occorre l'indicazione del suo codice fiscale**. **Esce di scena**, quindi, la possibilità di far circolare gli assegni al portatore mediante la cosiddetta girata "in bianco"

Inoltre, viene stabilito che il **SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE NON PUÒ ESSERE PARI O SUPERIORE A €.5.000,00**. Di conseguenza, **i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5mila euro, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente l'importo sopra menzionato entro il 30 giugno 2009**. (Si ricorda nello specifico che tali libretti spesso vengono impiegati nei contratti di locazione).

N.B. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro trenta giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

Le sanzioni.

Quanto alle sanzioni, **l'utilizzo di denaro contante o assegni non predisposti con le formalità su esposte, COMPORTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA COMPRESA TRA L'UNO E IL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO.**

RIPRODUZIONE VIETATA



INFINE, SI RICORDA CHE I "DESTINATARI" DELLA NORMA ANTIRICICLAGGIO (COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, BANCHE E ALTRI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN MATERIA CONTABILE E TRIBUTARIA, ...) CHE, IN RELAZIONE AI LORO COMPITI DI SERVIZIO, HANNO NOTIZIA DI INFRAZIONI NE DEVONO RIFERIRE ENTRO TRENTA GIORNI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA.

DETRAZIONE IRPEF 36%: RISTRUTTURAZIONE SULLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 24/01/2008 ha chiarito che, in caso di **lavori di ristrutturazione delle parti comuni di un condominio**, il **limite massimo di 48.000,00 euro** su cui operare la **detrazione del 36%** è riferito ad ogni singola abitazione: fermo restando tale limite massimo per ogni appartamento, il beneficio deve essere suddiviso con gli altri soggetti eventualmente contitolari di ogni unità immobiliare.

DETRAZIONE IRPEF 36%: BOX O POSTI AUTO PERTINENZIALI

La legge 449/97 riconosce, in favore di coloro che realizzano autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, una detrazione d'imposta, ai fini Irpef, in misura pari al 36% della spesa sostenuta. Sono ammessi a beneficiare di tale detrazione anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali già realizzati, per le sole spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore. Al fine di poter riscontrare l'effettiva sussistenza, al momento del pagamento, del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in oggetto, è quindi necessario il preliminare di vendita regolarmente registrato, dal quale risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell'immobile.

IVA: DETRAZIONE IVA RELATIVA AI VEICOLI E AI TELEFONI CELLULARI

Come già accennato nella precedente circolare di Studio, la Finanziaria 2008 ha modificato le regole di **detrazione dell'IVA** relativa ai **veicoli** e ai **telefoni cellulari**, stabilendo in particolare che, **dal 2008**:

- per l'**acquisto/importazione, leasing e noleggio** dei **veicoli stradali a motore** la detrazione è ammessa in misura del **40%**, se gli stessi **non** sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione; l'imposta relativa all'acquisto/importazione di **carburanti e lubrificanti** destinati a tali veicoli, nonché **alle prestazioni di manutenzione, custodia, riparazione e impiego, compreso il transito stradale**, è ammessa in detrazione nella stessa misura del **40%** (A tal proposito si segnala anche la Risoluzione n°6/DPF del 20 febbraio 2008 in ordine alla detraibilità IVA delle auto assegnate in Fringe Benefit ai dipendenti di cui ci riserviamo ulteriore commento).
In particolare si sottolinea che, con la nuova formulazione dell'art.19-bis 1 del DPR 633/72, per **veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto**. Vengono espressamente esclusi da tale regime i motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, considerati beni di lusso e quindi con indetraibilità dell'IVA al 100%.
- per l'acquisto dei **telefoni cellulari** la detrazione dell'IVA **non** è più fissata nella misura forfetaria del 50%, ma va **proporzionata all'effettivo utilizzo** degli stessi nell'ambito dell'attività, secondo il principio generale dell'**inerenza (attenzione: l'Amministrazione Finanziaria impiegherà quale strumento di selezione per i controlli l'utilizzo di detrazioni superiori al 50%)**.

SUCCESSIVA CESSIONE DEI BENI A DETRAIBILITÀ LIMITATA

RIPRODUZIONE VIETATA



Con la nuova formulazione del **comma 4 dell'art.13 del DRP 633/72, a decorrere dall'1/3/2008**, in sede della successiva **cessione** dei beni per il cui acquisto/importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art.19-bis 1 o di altre disposizioni in indetraibilità oggettiva, e quindi è stata effettuata una detrazione parziale dell'IVA a credito, **la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata.**

A titolo esemplificativo si ipotizzi la cessione di un veicolo acquistato con IVA detraibile al 40%:

Totale fattura pattuito – Prezzo pattuito (Pp) = 1.080,00

Quota di detrazione precedentemente applicata (%D) = 40%

Coefficiente proporzionale (Cp) = $108 = (\%D*100) + (100 - (\%D*100)) + ((\%D*100)*20\%)$

Importo non imponibile ex. art.13 DRP 633/72 = 600,00 = Pp /Cp *100*(1-%D)

Imponibile IVA 20% = 400,00 = Pp/Cp*100*(%D)

Iva al 20% = 80,00 = Pp/Cp*100*(%D)*20%

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

E' stato approvato il **NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA**. Attraverso la presentazione di tale modello presso il Registro imprese (telematicamente o su supporto informatico) **il soggetto che intende iniziare l'attività potrà assolvere contemporaneamente a tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro imprese, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.** Tale modalità di iscrizione potrà essere utilizzata dal **19 febbraio 2008** e **diventerà obbligatoria solo dal 20 agosto 2008.**

La nuova modalità di iscrizione:

- interessa sia le ditte individuali che i soggetti diversi (ad esempio S.n.c., S.a.s, S.r.l., S.p.a., ecc.), rimangono invece **esclusi gli esercenti arti e professioni;**
- potrà essere utilizzata anche per eventuali variazioni e cessazione attività.

IMPORTANTE

E' bene sottolineare che diversamente da quanto previsto attualmente dall'art. 2196 del c.c., in base al quale l'iscrizione al Registro imprese va effettuata entro 30 giorni dall'avvio dell'attività (l'attività può quindi iniziare prima dell'iscrizione), **con l'operatività delle nuove disposizioni non sarà più possibile iniziare l'attività prima di aver presentato la Comunicazione unica e quindi aver provveduto all'iscrizione al registro imprese.**

VIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Dal 13 febbraio 2008, i registri di carico e scarico delle imprese che trasportano e producono rifiuti dovranno essere numerati e vidimati dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

La Camera di Commercio ha inoltre specificato che:

- i registri già in uso e regolarmente vidimati in precedenza dall'Agenzia delle Entrate, potranno continuare ad essere utilizzati,
- **mentre i registri già in uso ma non vidimati non potranno essere utilizzati, in questo caso occorrerà presentare alla Camera di commercio nuovi registri per la vidimazione.**

ACCERTAMENTI BANCARI

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 07.02.2008, n. 2821, ha precisato che in tema di accertamenti bancari, l'Amministrazione Finanziaria può procedere nei confronti del contribuente, **senza che sia necessaria l'instaurazione preventiva del contraddittorio**, osservando come lo stesso sia **una facoltà e non un obbligo.**

STUDI DI SETTORE - ACCERTAMENTO

RIPRODUZIONE VIETATA



La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto alcune modifiche rilevanti in **materia di accertamento basato sugli studi di settore**, chiariti anche dalla recente circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate.

La prima modifica riguarda gli indicatori di normalità economica, introdotti con La Legge Finanziaria 2007 ai commi 13 e 14. Viene stabilito, con l'aggiunta dei commi 14 bis e 14 ter che:

- a) Gli indicatori di normalità economica **hanno natura sperimentale** ed i maggiori ricavi, compensi e corrispettivi da essi desumibili costituiscono **presunzioni semplici (quindi l'onere della prova rimane a carico dell'Amministrazione Finanziaria)**;
- b) I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli desumibili da tali indicatori **non sono soggetti ad accertamenti automatici e**, in caso di accertamento, spetta all'Ufficio accertatore **motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati**.

In sostanza alla stima dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione di tali indicatori non viene riconosciuta una piena capacità di rappresentare adeguatamente l'effettiva situazione del contribuente: assumeranno soltanto probatorio in giudizio solo se accompagnati da valide prove fornite dall'Ufficio.

In secondo luogo l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'attività di accertamento da studi di settore, affermando che tale accertamento trova legittimazione in quanto viene riscontrata l'esistenza di **"gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati"**. L'espressione **"fondatamente desumibili"** sta a significare che **le stime** ottenute dall'applicazione degli studi di settore sono utilizzabili in sede di accertamento solo se dalle stesse sia **fondatamente desumibile l'ammontare di ricavi o compensi conseguiti** effettivamente nel periodo d'imposta considerato. L'Agenzia delle Entrate riconosce che dette stime costituiscono, anche in questo caso, solo **una presunzione semplice**, presunzione che, una volta **verificata la fondatezza della stima**, assumerà la presunzione di **presunzione qualificata**. La fondatezza della stima dipende essenzialmente da due circostanze:

- 1) Effettiva **coincidenza** della situazione del **singolo contribuente** con quello di **normalità economica** preso per l'elaborazione del **modello statistico**;
- 2) Verifica della **capacità del campione** preso alla base per l'elaborazione del modello statistico, a rappresentare le predette situazioni di normalità economica.

Si sottolinea come l'Agenzia delle Entrate debba **appurare** di volta in volta, **in sede di contraddittorio**, le **caratteristiche del singolo contribuente**, onde verificare se la sua situazione produttiva coincida col cluster preso alla base per l'effettuazione delle stime, cercando di capire le motivazioni riguardanti i contribuenti **"non normali"**. In sede di contraddittorio, per assurdo, un contribuente potrebbe essere definito **inidoneo** all'intervallo di confidenza derivante dall'applicazione degli studi di settore. Inoltre, nei casi di **scostamenti rilevanti** viene chiarito che l'Agenzia delle Entrate **deve sempre verificare** l'eventuale esistenza di **cause**, indipendentemente dalle cause già contemplate dalla prassi amministrativa, che abbiano influito negativamente sul normale svolgimento dell'attività.

In sostanza gli Uffici dovranno sempre fornire gli esiti delle valutazioni effettuate con riguardo ai tre seguenti profili:

- Correttezza della imputazione al "cluster" di riferimento;
- Mancanza di cause particolari che, influenzando negativamente sull'attività del contribuente, lo abbiano posto al di sotto del livello determinato dallo studio;
- Assenza di elementi oggettivi, nel percorso tecnico – metodologico seguito, che inducano a ritenere inadeguate le stime elaborate dagli studi di settore.

Infine l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che si collocano naturalmente tra il ricavo minimo ammissibile ed il ricavo puntuale di riferimento, quindi quei **contribuenti non congrui ma all'interno dell'intervallo di confidenza**, devono considerarsi **in linea** con le **risultanze** degli **studi di settore** in quanto hanno un'elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso, fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore. **L'attività di accertamento sarà prioritariamente basata su quei soggetti che si collocano al di sotto del ricavo minimo ammissibile.**

REVERSE CHARGE

RIPRODUZIONE VIETATA



Il soggetto che, pur ricevendo una fattura con IVA esposta abbia fondati motivi per ritenere che tale operazione debba essere assoggettata al regime dell'inversione contabile, ha tutta la convenienza a:

- non versare l'Iva erroneamente esposta dal cedente o prestatore;
- non portare in detrazione l'imposta;
- applicare il meccanismo del reverse charge.

Per poter regolarizzare l'operazione, ed evitare che anche il cessionario possa rispondere solidalmente con il cedente in caso di irrogazione della sanzione derivante dal comportamento fraudolento del fornitore, il contribuente dopo aver integrato la fattura e assolto l'imposta con l'inversione contabile, dovrà presentare entro 30 giorni dalla registrazione, il documento integrativo in duplice copia all'Agenzia delle Entrate.

ELENCO CLIENTI E FORNITORI

L'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2007, deve essere inviato telematicamente entro il 29.04.2008. L'adempimento riguarda tutti i soggetti titolari di partita iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell'anno 2007.

Per l'anno 2007 non operano più le esclusioni che erano state previste per il 2006, dovranno quindi presentare l'elenco clienti e fornitori anche:

- le **imprese e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti** per poter tenere la **contabilità semplificata** (indipendentemente dall'opzione per la contabilità ordinaria). Sono ricompresi anche coloro che adottano il **regime delle nuove iniziative**, anche se sono esonerati dalla tenuta della contabilità ;
- gli **enti non commerciali**, soggetti IRES, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- i **soggetti non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria** ai fini delle imposte dirette, come ad esempio, i produttori agricoli che non conseguono reddito d'impresa, gli enti non soggetti ad IRES, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico;
- le **associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla Legge n. 383/2000;**
- le **organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui alla Legge n. 266/91;**
- le **ONLUS** iscritte nell'anagrafe istituita ai sensi del D.Lgs. n. 460/97.

Per quanto riguarda i dati che devono essere riportati nell'elenco non si segnalano modifiche rispetto a quanto previsto per l'anno scorso, ci riserviamo di approfondire l'argomento con apposita circolare.

SUCCESSIONI E DONAZIONI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.3/E del 22 gennaio 2008

Il decreto legge n. 262 del 2006 (cfr. art. 2, co. 47-53) ha **ripristinato la previgente imposta sulle successioni e donazioni**, da applicarsi alle donazioni avvenute a partire dal 29.11.2006 e alle successioni apertesi a partire dal 3.10.2006.

Tale imposta **si applica:**

- ai trasferimenti per causa di morte;
- alle donazioni o altre liberalità tra vivi;
- liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione;
- alla costituzione di vincoli di destinazione (es. trust);
- al trasferimento – privo di spirito di liberalità - di beni e diritti mediante atti a titoli gratuito;
- alla costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.

Ne sono **escluse** le donazioni di modico valore e le donazioni o somme erogate a titoli di liberalità di cui all'art. 742 del Cod. Civ. ossia le spese sostenute per l'educazione o il mantenimento, per una malattia o per il corredo nuziale.

Soggetti passivi dell'imposta sulle successioni e donazioni sono:

RIPRODUZIONE VIETATA



- **gli eredi e i legatari** (ossia i beneficiari di trasferimenti per causa di morte a contenuto patrimoniale) **per le successioni**;
- **i donatari per gli atti di donazione**;
- **beneficiari per le altre liberalità inter vivos**.

La **base imponibile** dell'imposta di **SUCCESSIONE** è costituita da **TUTTI I BENI E DIRITTI OGGETTO DI SUCCESSIONE al netto DELLE PASSIVITA'** (debiti risultanti da atto avente data certa anteriore alla data del decesso) e di altri **ONERI** (spese mediche e funerarie) - **cd. "valore globale netto dell'asse ereditario"**.

La **base imponibile** dell'imposta di **DONAZIONE** è costituita da **TUTTI I BENI E DIRITTI OGGETTO DONATI al netto degli ONERI** cui è gravato il beneficiario - **cd. "valore globale netto"**.

Le aliquote sono uguali per entrambe le imposte (successione e donazione) e possono essere sintetizzate come segue:

- **4%** se i soggetti beneficiari sono il **coniuge o i parenti in linea retta**. Tale aliquota deve essere applicata sul valore globale netto (come sopra calcolato) **eccedente l'importo di € 1.000.000 per ogni beneficiario**;
- **6%** se a favore di **fratelli e sorelle**. Tale aliquota deve essere applicata sul valore globale netto (come sopra calcolato) **eccedente l'importo di € 100.000 per ogni beneficiario**;
- **6%** se a favore di **altri parenti fino al quarto grado** e degli **affini in linea retta** nonché degli **affini in linea collaterale fino al terzo grado**;
- **8%** se a favore di **soggetti diversi dai precedenti**.

E' altresì prevista **una franchigia di € 1.500.000 in favore di beneficiari che siano diversamente abili gravi**, a prescindere dal legame di parentela.

Le franchigie non sono tra loro cumulabili e sono fruibili per intero da ciascun erede/legatario e beneficiario.

Ai soli fini dell'applicazione della franchigia per l'applicazione dell'imposta di successione, si deve tenere conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario; in particolare rilevano:

- a) le donazioni pregresse per le quali in precedenza è stata riconosciuta una franchigia che ha assorbito in tutto o in parte l'imposta dovuta;
- b) le donazioni pregresse per le quali non sia stata applicata l'imposta in forza del rapporto intercorrente tra donante e beneficiario;
- c) gli atti a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione stipulati a partire dal 29.11.06.

Nell'ipotesi di trasferimento di immobili o di diritti reali immobiliari, nell'ambito di successioni o donazioni, le imposte ipotecaria e catastali rilevano autonomamente; pertanto le franchigie non operano ai fini della determinazione delle imposte ipotecaria e catastali.

ATTI A TITOLO GRATUITO E COSTITUZIONE DI VINCOLI DI DESTINAZIONE

Seppur con effetti diversi il vincolo di destinazione si realizza nei seguenti casi:

- costituzione di un **trust**;
- stipula di un **negozio fiduciario**;
- costituzione di un **fondo patrimoniale**;
- costituzione, da parte di una società, di un **patrimonio destinato ad uno specifico affare**.

In sostanza **si tratta di negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela, con conseguente separazione di tali beni dagli altri posseduti e con conseguente limitazioni alla disponibilità degli stessi**.

a) Vincoli di destinazione traslativi (ossia con trasferimento della proprietà)

Si tratta di atti a titolo gratuito destinati alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto del trasferimento che producono **l'effetto di vincolare determinati beni a favore di un determinato soggetto** (diverso dal proprietario).

Si pensi al **negozio fiduciario** di cui si avvalgono prevalentemente le società fiduciarie, che amministrano beni per conto di terzi; altra ipotesi è la costituzione di un **fondo patrimoniale** costituito con beni di terzi.

Tali atti sono soggetti all'imposta di successione o donazione, calcolata in base al rapporto di parentela esistente tra il disponente e il destinatario dell'attribuzione.

b) Vincoli di destinazione non traslativi (ossia senza trasferimento della proprietà).

RIPRODUZIONE VIETATA



La loro costituzione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

TRUST

Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di un **TRUST**, che è di norma caratterizzato dalla segregazione dei beni sia rispetto al patrimonio personale del disponente sia rispetto al quello dell'intestatario di tali beni. Ne consegue che si costituisca un **patrimonio separato**.

Anche la costituzione dei beni in trust rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust e con la possibilità di fruire delle franchigie solamente nell'ipotesi in cui sia possibile individuare il soggetto beneficiario.

DISPOSIZIONI COMUNI

A) AVVIAMENTO

Il valore di aziende, azioni o quote sociali trasferite per successione o donazione deve essere assunto al netto dell'avviamento.

B) VALORE DEGLI IMMOBILI

Ai fine della determinazione della base imponibile dell'imposta di successione e donazione è il valore venale in comune commercio dello stesso; tuttavia gli Uffici non possono procedere ad eventuali rettifiche di valore qualora il valore dichiarato sia almeno pari al c.d. "valore tabellare".

AGEVOLAZIONI

Non sono soggetti all'applicazione dell'imposta di successione e donazione i trasferimenti in favore di:

- stato, regioni, province e comuni;
- enti pubblici e fondazioni o associazioni riconosciute aventi finalità culturali, scientifiche, educative o di pubblica utilità;
- Onlus;
- enti religiosi;
- movimenti e partiti politici.

Sono inoltre esenti i trasferimenti in favore dei discendenti e del coniuge effettuati anche tramite patti di famiglia e aventi ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività per almeno 5 anni dalla data del trasferimento.

TRASFERIMENTI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 75/E del 28 dicembre 2007

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata, scontano l'imposta di registro in misura fissa (€168,00).

I medesimi atti scontano altresì l'imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di quote sociali, così come quantificata e specificata dal DM 22 febbraio 2007 (€15,00 per i soli atti di cessione delle quote sociali).

RIPRODUZIONE VIETATA



PREVIDENZA
I NUOVI CONTRIBUTI PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE ARTIGIANI - COMMERCianti E PER
GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DAL 01/01/2008

Con la circolare n. 13 del 1° febbraio 2008 l'Inps ufficializza i nuovi contributi per l'anno 2008 per gli iscritti alla gestione obbligatoria artigiani – commercianti e alla gestione obbligatoria separata Inps, già in parte anticipati dal comma 79, art. 1, della legge sul Welfare.

Di seguito riepiloghiamo in una semplice tabella le aliquote vigenti divise per categorie:

CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti 2008							
Importi annui							
	Importo minimale	Reddito minimale	%	Reddito cambio aliquota	%	Reddito massimale	Importo massimale
Artigiani							
Titolari e coadiuvanti con più di 21 anni	2.763,80	13.819,00	20,00	40.765,00	21,00	67.942,00	13.860,17
Titolari e coadiuvanti con meno di 21 anni	2.349,23	13.819,00	17,00	40.765,00	18,00	67.942,00	11.821,91
Commercianti							
Titolari e coadiuvanti con più di 21 anni	2.776,24	13.819,00	20,09	40.765,00	21,09	67.942,00	13.921,32
Titolari e coadiuvanti con meno di 21 anni	2.361,66	13.819,00	17,09	40.765,00	18,09	67.942,00	11.883,00

CONTRIBUTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS 2008					
Categorie	Caratteristiche del rapporto	% solo gestione separata	% già iscritti a previdenza obbligatoria + pensionati	Ripartizione del contributo	
				committente	collaboratore
Associati in partecipazione	Ipotesi in cui si apporta esclusivamente prestazione lavorativa	24,72	17,00	55%	45%
Collaboratori a progetto	Superano i 30 gg nel corso dell'anno con lo stesso committente e/o 5 mila Euro di compenso	24,72	17,00	2/3	1/3
Collaboratore coordinato e	Rapporto di durata non superiore a 30gg	24,72	17,00	2/3	1/3

RIPRODUZIONE VIETATA



continuativo occasionale (mini cococo)	nell'anno con lo stesso committente e compenso non superiore a 5 mila euro				
Lavoratori autonomi occasionali	Compensi superiori a 5 mila euro nel corso dell'anno solare anche con diversi committenti	24,72	17,00	2/3	1/3
Incaricati alle vendite a domicilio	Provvigioni superiori a 5 mila euro al netto della detrazioni del 22%	24,72	17,00	2/3	1/3
Liberi professionisti	Attività libero-professionale per la quale non esiste albo e cassa	24,72	17,00		100%

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, **il massimale annuo è pari, per il 2008, ad Euro 88.669,00.**

COLLOCAMENTO: AL VIA L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO E TERMINE DEL RAPPORTO LAVORATIVO.

A partire dalla data 11 gennaio 2008 è stato introdotto in tutti i Centri per l'Impiego Provinciali il "modello unificato di comunicazione" in sostituzione dei modelli precedentemente utilizzati (C/ASS, CRL, CTRL) dando la possibilità per il periodo transitorio 11 gennaio - 28 febbraio di trasmettere il nuovo "modello unificato" obbligatorio sia in formato cartaceo che in formato elettronico. Dallo scorso **1 marzo 2008** è pienamente operativo il regolamento che impone l'obbligo della comunicazione agli Uffici di collocamento esclusivamente con modalità on-line. Tutti i datori di lavoro devono quindi comunicare esclusivamente per via informatica le comunicazioni dovute al Centro per l'Impiego di competenza rispetto alla sede lavorativa aziendale (ricordiamo alle Aziende clienti che si avvalgono del servizio di elaborazione paghe e contributi che per tale adempimento lo Studio si è già adoperato da tempo). La comunicazione on-line inoltre sostituirà l'obbligo aggiuntivo della seguenti comunicazioni aggiuntive:

- D.N.A. Denuncia Nominativa Assicurati (da inviarsi contestualmente alla data di assunzione o cessazione);
- Denuncia obbligatoria ENPALS per i lavoratori dello spettacolo.

Resta obbligatorio l'invio in forma separata delle seguenti comunicazioni:

- La trasmissione del modello Q all'UTG per i lavoratori extracomunitari;
- Le comunicazioni previdenziali INPS per richiesta di istituzione dei codici di autorizzazione su modello Dm/10 (es. assunzione personale con agevolazioni contributive).

In deroga al nuovo obbligo sopra descritto i datori di lavoro domestici possono continuare a trasmettere i modelli unificati in formato cartaceo con l'obbligo dell'invio separato della comunicazione D.N.A. Inail.

Sul sito www.lavoro.gov.it/CO sono reperibili tutti i modelli per la compilazione e trasmissione dei dati.

NOVITA' IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'articolo 1, commi da 39 a 43, della legge di attuazione del protocollo sul Welfare ha introdotto alcune novità sulla gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato; si riportano di seguito le principali novità contenute in attesa della Circolare Ministeriale esplicativa:

dopo aver riaffermato il principio per cui il rapporto di lavoro subordinato è di norma indeterminato viene reintrodotta la limitazione alla successione di contratti infatti:

- 36 mesi è il limite massimo di durata del contratto a tempo determinato, comprensivo di proroghe e rinnovi indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra più contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Il limite può essere derogato una sola volta a condizione che la stipula avvenga

RIPRODUZIONE VIETATA



presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assenso di un rappresentante sindacale comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato; nel caso di mancato rispetto della procedura sopra indicata o nel caso di superamento del termine del contratto stesso il nuovo contratto a termine sarà considerato a tempo indeterminato;

- Le norme sopra espresse non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali;
- Instaurazione del diritto di precedenza per 12 mesi ai dipendenti licenziati dopo un contratto a termine di almeno 6 mesi, sulle future assunzioni a tempo indeterminato, ancorché il lavoratore a tempo determinato abbia manifestato tale volontà entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto;

Per consentire una graduale applicazione della nuova disciplina è stato disposto che i contratti a termine in corso al 1° gennaio 2008 continuino fino alla loro scadenza.

NOVITA' IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO PARZIALE

La legge di attuazione del protocollo sul Welfare ha introdotto alcune novità sulla gestione dei rapporti di lavoro a tempo parziale cercando di dare priorità all'esigenza di garantire il diritto del lavoratore a modificare l'orario ridotto solo in situazioni eccezionali e solo ove ciò sia consentito dall'autonomia collettiva. Di seguito riportiamo le principali novità introdotte:

- viene istituita la facoltà alla sola contrattazione collettiva a cui il rapporto di lavoro fa riferimento di definire:
 - o le così dette "clausole elastiche e flessibili" (variazioni dell'orario di lavoro e della collocazione temporale) all'interno del contratto di lavoro e comunque con il consenso del lavoratore;
 - o se, in che misura, per quali motivi il patto elastico può modificare l'orario di lavoro e quale compenso deve essere corrisposto al lavoratore a fronte dell'accettazione della flessibilità dell'orario;
- viene cambiato il termine di preavviso da due a cinque giorni lavorativi che il datore di lavoro dovrà dare al lavoratore riguardo alle variazioni del contratto di lavoro;
- viene istituita la possibilità di ricorrere a riposi compensativi nel caso di richiesta di ore aggiuntive alla normale attività (previo accordo tra le parti);
- viene istituito il diritto di precedenza per i contratti trasformati da tempo pieno a tempo parziale nelle assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

NUOVA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORATORI MOBILI

Il D. Lgs, 234 del 2007 ha apportato modifiche rilevanti alla gestione dell'attività lavorativa del personale dipendente così detto "mobile".

Viene definito lavoratore "mobile" il dipendente assunto con la qualifica di autista alla guida di un veicolo di massa ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semi rimorchi, superiori alle 3.5 tonnellate o veicoli adibiti al trasporto di persone di più di 9 passeggeri compreso il conducente.

Le principali novità introdotte sono:

- l'orario di lavoro che non può superare le 48 ore settimanali, 60 ore se nel periodo di 4 mesi non venga superato il limite delle 48 ore di media settimanale; nel caso di lavoro notturno il limite orario giornaliero è di 10 ore;
- istituzione di riposi intermedi per prestazioni consecutive superiori alle 6 ore: pari a 30 minuti tra le 6 e le 9 ore, pari a 45 minuti se superiori alle 9 ore; i riposi possono essere frazionati in riposi intermedi di almeno 15 minuti;
- obbligo di informare il dipendente "mobile" sullo status contrattuale e normativo;
- istituzione del registro dell'orario di lavoro "mobile".

DIMISSIONI VOLONTARIE LAVORATORI SUBORDINATI E PRESTATORI D'OPERA

RIPRODUZIONE VIETATA



A partire dal 5 marzo 2008 la lettera di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore al datore di lavoro dovrà essere redatta su apposito modulo reperibile presso la Direzione Provinciale del Lavoro, gli uffici Comunali, i Centri per l'Impiego. La norma riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato, gli occasionali co.co.co., i lavoratori a progetto, gli associati in partecipazione e i soci delle cooperative. I moduli riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione e la data di emissione, oltre ai dati necessari all'identificazione dei soggetti coinvolti. La validità è di 15 giorni dalla data di emissione. Dal 5 marzo 2008 dunque, le dimissioni volontarie presentate al datore di lavoro o Committente senza il rispetto della nuova procedura saranno considerate nulle.

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA' PER CONTRIBUENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

La legge finanziaria 2007 ha previsto la tutela dell'astensione obbligatoria due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto anche per le lavoratrici a progetto e categorie equiparate, associate in partecipazioni, e libere professioniste iscritte alla gestione separata. La stessa Legge ha stabilito per i lavoratori a progetto e categorie equiparate il diritto al congedo parentale per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto sussiste nei confronti di coloro per i quali è stato verificato e riscontrato l'effettivo accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione piena (per il 2008 paria a 24,72%). Per usufruire del congedo il richiedente dovrà presentare apposito documento MAT/GEST.SEP all'INPS competente.

SCADENZE MARZO 2007

Lunedì 17 Marzo	<p>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; Versamento dell'imposta relativa al 2007 risultante dalla dichiarazione annuale. Rappresenta il termine ultimo per coloro che devono presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma, mentre coloro che presentano il mod. UNICO 2008 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.</p> <p>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio.</p> <p>RETTIFICA DETRAZIONE IVA CONTRIBUENTI MINIMI Versamento dell'importo (unica soluzione o prima rata di cinque) risultante dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi dall'1.1.2008.</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p> <p>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
------------------------	---

RIPRODUZIONE VIETATA



	<p>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> · rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); · utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); · contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. <p>INPS GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 17% o 24,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> · € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; · € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90. <p>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2008 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2008 ovvero non disinstallati entro il 31.12.2007.</p>
<i>Giovedì 20 Marzo</i>	<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio. La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web.</p>
<i>Lunedì 31 Marzo</i>	<p>MOD. 770/2008 SEMPLIFICATO Invio telematico, diretto o tramite intermediario abilitato, del mod. 770/2008 SEMPLIFICATO.</p> <p>INPS DIPENDENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> · Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di febbraio; · Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. <p>ENASARCO VERSAMENTO FIRR Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia. Il contributo, rapportato alle provvigioni liquidate agli agenti secondo le aliquote stabilite dagli accordi collettivi, va versato tramite bollettino</p>

RIPRODUZIONE VIETATA



c/c/p intestato all'Enasarco.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

RIPRODUZIONE VIETATA